


TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Industria artigianato commercio e cooperazione
Ufficio sostegno e promozione attività economiche
 Via G.B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento
T +39 0461 494786
F +39 0461 494747
pec serv.iacc@pec.provincia.tn.it
@ serv.iacc@provincia.tn.it
web www.commercio.provincia.tn.it

Ai Comuni della Provincia di Trento
 Alle Comunità di Valle
LORO SEDI

Al Consorzio Comuni Trentini
 Consiglio delle Autonomie locali
 Via Torre Verde, 21
38122 TRENTO

Alla Camera di Commercio, Industria,
 Artigianato e Agricoltura
 Via Calepina, 13
38122 TRENTO

All'Unione delle imprese, delle attività
 professionali e del lavoro autonomo –
 Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino
 Via Solteri, 78
38121 TRENTO

Alla Confesercenti del Trentino
 Via E. Maccani, 207
38121 TRENTO

Trento, 18.01.2018

Prot. n. S040/2018/ 31446 /9.3

Oggetto: Legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17 – Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018. Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 14 luglio 2000: "Classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico".

Con la presente si comunica che l'articolo 21 della Legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17 – Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018 – ha inserito all'articolo 4 della Legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, il comma 9 bis, che testualmente recita:

"9 bis. Questo articolo non si applica agli esercizi per la somministrazione al pubblico di bevande previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c); tali esercizi devono comunque possedere i requisiti per la classificazione a 1 stella previsti dal regolamento di esecuzione. Agli esercizi di somministrazione di bevande aperti al pubblico annessi agli esercizi alberghieri continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 5."

L'entrata in vigore della citata disposizione determina i seguenti effetti:

1) ai pubblici esercizi di somministrazione di bevande appartenenti alle seguenti tipologie:

- b) 1) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte e dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia;
- b) 2) esercizi di cui al numero 1) di questa lettera nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- c) esercizi di cui alla lettera b) nei quali la somministrazione di bevande è effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, aventi carattere prevalente;

non si applica la classificazione prevista dall'art. 4 della legge provinciale ai commi 1 e 2, secondo i criteri individuati dal regolamento di esecuzione di cui al DPP 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg: Allegato 1, lett. A "Requisiti per la classificazione degli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande".

Pertanto, viene meno l'obbligo di esporre il segno distintivo contenente il numero delle stelle assegnato per gli esercizi di tipologia b) e c) come sopra individuati.

2) I medesimi pubblici esercizi devono comunque rispettare i requisiti individuati dall'Allegato 1 del regolamento citato per la classificazione a 1 stella:

- *Attrezzature, mobilio e arredamento generale in sufficiente stato e di sufficiente qualità;*
- *Biancheria da tavola, dotazioni da tavola e stoviglieria in sufficiente stato e di sufficiente qualità;*
- *Servizio effettuato anche dal solo titolare;*
- *Assortimento di bevande;*
- *Bar collocato in locale destinato anche ad altri servizi per i clienti;*
- *Adeguati servizi igienici; nei centri commerciali i servizi per il pubblico possono essere costituiti dai servizi dei centri stessi;*
- *Impianto di riscaldamento;*
- *Impianto telefonico per i clienti.*

3) Per gli esercizi di somministrazione di bevande come sopra individuati, viene meno la possibilità di prevedere marchi di qualità e di marchi di prodotto ai sensi dell'art. 4 della Legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9.

4) Agli esercizi di somministrazione di bevande aperti al pubblico annessi agli esercizi alberghieri continua ad applicarsi il comma 5 del citato articolo 4, che prevede:

5. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico annessi a esercizi alberghieri viene attribuito il livello di classificazione del relativo esercizio alberghiero; l'attribuzione è tuttavia subordinata, anche in tale caso, al possesso dei requisiti previsti da questa legge per l'attribuzione del medesimo livello di classificazione.

Per la valutazione in merito alla sussistenza di tale requisito si può far riferimento al medesimo Allegato 1 lett. A) che rimane comunque vigente.

5) Si evidenzia che la modifica riguarda gli esercizi di tipologia B1 – B2 – Cd) -Ce) che effettuano esclusivamente l'attività di somministrazione di bevande, dolci, pasticceria, gelateria e prodotti di gastronomia. Nel caso in cui l'attività sia svolta unitamente ad altre tipologie (ristorante, pasti veloci, pizzeria) l'esercizio dovrà esporre il relativo segno distintivo previsto per queste ultime.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Franca Dalvit -

RR/CS
RR